

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle buste paga dei ricorrenti del mese di dicembre 2010 e delle buste paga dei mesi successivi in quanto non contengono correzione dell'adeguamento delle retribuzioni tenendo conto del coefficiente correttore specifico del loro luogo di assegnazione.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le buste paga dei ricorrenti del mese di dicembre 2010 nonché le buste paga dei mesi successivi;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ e a./ Commissione**(Causa F-111/11)**

(2012/C 6/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dei fogli paga dei ricorrenti per il mese di febbraio 2011 e dei fogli paga per i mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni che stabiliscono i fogli di paga dei ricorrenti sulla base del coefficiente correttore per la città di Varese previsto dal regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239, applicabile a partire dal 1° luglio 2010;
- annullare la decisione dell'AIPN 12 luglio 2011 che respinge i reclami dei ricorrenti relativi al coefficiente correttore applicato a Varese;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-112/11)**

(2012/C 6/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del foglio paga del ricorrente per il mese di febbraio 2011 e dei fogli paga per i mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il foglio paga di febbraio 2011 ed i fogli paga successivi, in quanto applicano un coefficiente correttore di 92,3 sulla base del citato regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239, mantenendo tuttavia gli effetti di tali fogli paga fino all'adozione di nuovi fogli paga che applichino un coefficiente correttore regolare;
- annullare la decisione dell'AIPN 12 luglio 2011 recante risposta negativa al reclamo 328/11 proposto dal ricorrente, segnatamente nella parte in cui nega al ricorrente l'accesso ai dati statistici dettagliati relativi alle parità economiche tra Bruxelles e Varese per diverse posizioni di base, tra cui l'elettricità, il gas, il riscaldamento con combustibili solidi e liquidi, la sanità e l'alloggio;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — ZZ/Parlamento**(Causa F-114/11)**

(2012/C 6/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda diretta all'annullamento della decisione del Parlamento di considerare taluni aiuti finanziari di uno Stato membro agli studenti delle scuole superiori come assegni della stessa natura degli assegni familiari e di detrarre tali aiuti finanziari dall'assegno scolastico concesso al ricorrente nonché annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell'indebitato.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare le due decisioni che risultano dalla sua busta paga del mese di marzo 2011 e che lo danneggiano e cioè, da una parte, la decisione di detrarre l'importo degli aiuti finanziari versati dal Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur de Luxembourg dall'assegno scolastico percepito dal ricorrente e, dall'altra, l'annullamento della decisione di ripetizione dell'indebitato per quanto riguarda l'importo degli assegni scolastici percepiti a decorrere dal mese d'ottobre 2010 fino al mese di febbraio 2011;
- condannare il Parlamento a versare gli arretrati di stipendio così risultanti unitamente agli interessi moratori corrispondenti, calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo di cui trattasi e maggiorato di due punti;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 27 ottobre 2011 — ZZ/BEI**(Causa F-115/11)**

(2012/C 6/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Thieltgen)**Convenuta: Banca europea per gli investimenti***Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del presidente della BEI di non nominare il ricorrente bensì un altro candidato al posto di capo divisione presso la BEI e la domanda di risarcimento dei danni.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del presidente della BEI di non nominare il ricorrente al posto di capo della divisione «Tariffazione e Politica dei rischi», presso il dipartimento «Rischio del credito» della Direzione generale «Gestione dei rischi» e di non avergli attribuito il posto di capo della Divisione «Tariffazione e Politica dei rischi», presso il dipartimento «Rischio del credito» della Direzione generale «Gestione dei rischi»;
- imporre alla BEI di adottare le misure necessarie al fine di mettere in atto una regolare procedura per coprire il citato posto;
- accertare la responsabilità della BEI nei confronti del ricorrente relativamente all'illegittimità della decisione di nominare un altro candidato al posto controverso;
- condannare la BEI a versare un'indennità a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente, unitamente agli interessi di mora:
 - per il danno morale: EUR 50 000;
 - per il danno materiale a titolo della perdita di retribuzione: EUR 436 100;
- condannare la BEI alle spese.